

N. 1/2023 FALL.
N. 1/2023 SENT
N. 1/2023 REP.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott.ssa	Renata Fermanelli	Presidente
dott.	Massimo Morandini	Giudice relatore
dott.ssa	Adriana De Tommaso	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 25/2022 R.G. instaurato su ricorso di
FALLIMENTO EDILOIL DI BINELLI SERGIO & C. S.N.C. (c.f.: 00438880221), in
persona della Curatrice dott.ssa Cristina Maria Scartezzini, con l'Avv. Massimo
Amadori, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Trento, Via
Grazioli n. 15;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di
EDILOIL MILLENNIUM S.R.L. (c.f.: 02027160221), con sede a Comano Terme (TN),
Via Marconi n. 45, con l'Avv. Mario Giuliano e l'Avv. Matteo Pedrotti, elettivamente
domiciliata presso lo studio di tale ultimo difensore in Trento, Largo Carducci n. 53;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nell'istanza di
fallimento e dal resistente chiedendo il rigetto dell'istanza medesima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso dd. 26.04.2022, il Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. chiedeva
che, previ gli adempimenti di rito ed assunte le ulteriori informazioni ritenute
necessarie, il Tribunale di Trento dichiarasse il fallimento della società resistente
Ediloil Millenium s.r.l.

Deduceva, a sostegno della propria domanda:

- 1) che con sentenza n.69/2014 dd. 9-20.10.2014 il Tribunale di Trento aveva
dichiarato il fallimento della ricorrente;
- 2) che dall'esame della documentazione societaria, era emersa l'esistenza del
contratto autentico nelle sottoscrizioni dal Notaio in Riva del Garda, dott. Luigi Maria
d'Argenio, nn. 126.042/29.168 di Rep. e Racc. con cui Ediloil di Binelli Sergio & C.
s.n.c. concedeva in affitto ad Ediloil Millenium s.r.l. l'azienda commerciale che
svolgeva l'attività di commercio di materiali edili, ferramenta, olii combustibili per

riscaldamento, colori, articoli per il giardinaggio e materiali per la casa in genere corrente in Giustino (TN), Via Pineta n. 15, comprensiva di beni mobili, attrezzature ed autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività;

3) che l'art. 4 del contratto anzidetto prevedeva che Ediloil Millennium s.r.l. avrebbe dovuto corrispondere a Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. il prezzo relativo alle giacenze di merci esistenti in azienda alla data del 22.04.2012, il cui valore era stimato in Euro 753.892,00, dedotto l'importo del T.F.R. accollato dall'affittuaria, avrebbe dovuto essere versato entro il 31.03.2013;

4) che, non risultando l'avvenuto pagamento delle giacenze da parte di Ediloil Millennium s.r.l., la Curatela del Fallimento odierno ricorrente richiedeva alla debitrice il pagamento di quanto dovuto; per tale ragione, Ediloil Millennium srl eccepiva che, in data 30.04.2012, le parti avevano convenuto il differimento del termine per il pagamento al gennaio 2019, senza, tuttavia, nulla pattuire in ordine agli interessi per la dilazione concessa;

5) che avverso tale atto, la Curatela del Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. proponeva azione revocatoria ordinaria nei confronti di Ediloil Millennium s.r.l. (RG 4338/2016) e che con sentenza n. 306/2019 del 22.03-02.04.2019, il Tribunale di Trento accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava inefficace, nei confronti dell'odierna ricorrente, l'accordo di dilazione del 30.04.2012, condannando, nel contempo, la convenuta al pagamento della somma di Euro 668.594,92, pari al proprio credito derivante dal contratto di affitto di azienda e cessione merci, dedotti i relativi controcrediti accertati in sede fallimentare, oltre ad interessi e spese di causa, liquidate in Euro 25.000,00;

6) che Ediloil Millennium srl proponeva appello avverso la predetta sentenza n. 306/2019, poi rigettato dalla Corte d'Appello di Trento che condannava la resistente al pagamento delle spese dell'impugnazione;

7) che Ediloil Millennium srl proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. (sentenza 163/2020 del 23.06-21.07.2020) ed il relativo giudizio risulta ancora pendente alla data di proposizione del ricorso per dichiarazione di fallimento;

8) che il credito di Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. nei confronti della resistente ammonta ad Euro 718.000,00, oltre ad interessi ed al netto dell'ulteriore credito di Euro 9.741,72 per il quale Ediloil Millennium veniva ammesso al passivo della ricorrente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado;

9) che nei confronti di Ediloil Millennium srl era stata incardinata la procedura esecutiva immobiliare n. 273/2017 di R.G. nel corso della quale sono stati pignorati ed aggiudicati alcuni immobili di proprietà della debitrice al prezzo complessivo di Euro 418.500,00, insufficiente per il soddisfacimento del credito di oltre euro 1.800.000,00 del creditore ipotecario precedente SPV Project 1713 srl; infine,

10) che la debitrice non è proprietaria di altri beni immobili.

Si costituiva in giudizio Ediloil Millennium srl con memoria dd. 28.06.2022 con cui insisteva per il rigetto dell'istanza di fallimento dd. 26.04.2022 e, in subordine, per la sospensione del procedimento prefallimentare sino alla definizione del procedimento

pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 163/2020 del 23.06-21.07.2020 della Corte d'Appello di Trento in precedenza richiamata; in via ulteriormente subordinata, la resistente chiedeva che il Tribunale di Trento disponesse la sospensione del procedimento prefallimentare nell'attesa delle determinazioni degli organi del Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. in merito alla proposta di acquisto del credito vantato dalla ricorrente nei confronti di Ediloil Millenium s.r.l. formulata dalla società Sertabi s.r.l.

Deduceva parte resistente:

- 1) che il titolo da cui risulterebbe il credito di Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. nei propri confronti non era ancora divenuto definitivo, essendo pendente impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento come innanzi specificato;
- 2) la pendenza di trattative volte alla cessione del credito vantato dal Fallimento ricorrente nei confronti di Ediloil Millenium srl per un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore nominale del credito in favore della società Sertabi srl. Rilevava, in particolare, che quest'ultima aveva formulato una prima proposta volta all'acquisto *pro soluto* dell'anzidetto credito per Euro 70.500,00 circa, in relazione alla quale il Comitato dei Creditori di Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. aveva espresso parere favorevole. La cessione, tuttavia, non si era perfezionata a causa del mancato ottenimento, da parte della cessionaria, del finanziamento necessario per poter procedere al pagamento proposto;
- 3) che il credito residuo vantato dalla società SPV Project 1713 srl sarebbe stato ceduto ad una finanziaria ed oggetto di pagamento rateale, in relazione al quale, tuttavia, la resistente non forniva prova alcuna;
- 4) che sarebbe irrilevante l'esistenza di un debito nei confronti dell'Erario e degli Enti Previdenziali in quanto oggetto di rottamazione, che avrebbe comportato l'ammissione al pagamento rateale del debito nei confronti degli enti impositori e riduzione di un terzo dell'ammontare del debito;
- 5) che sarebbe, del pari, irrilevante l'assenza nel patrimonio della resistente di ulteriori beni immobili, non essendo tale circostanza indice dello stato di insolvenza;
- 6) che, infine, era pendente nei confronti del sig. Binelli Sergio il procedimento penale n. 4168/2020 in relazione alle condotte appropriative e/o distrattive tenute dal prevenuto che avrebbero causato ad Ediloil Millenium srl un ammanco di oltre duecentomila euro.

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento di Ediloil Millenium srl promosso dalla Curatela del Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. snc è fondato e merita accoglimento.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dalla resistente in ordine alla necessità che il credito di chi propone ricorso per la declaratoria di fallimento risulti da un titolo divenuto definitivo: secondo la Suprema Corte, infatti, *"in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo*

viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante".

Va, pertanto, rigettata la domanda formulata in via subordinata da parte della resistente, relativa alla sospensione del presente procedimento sino all'esito del giudizio per cassazione avverso la sentenza n. 163/2020 della Corte d'Appello di Trento, non essendo necessario che il credito dell'istante risulti, come riferito, portato da titolo divenuto definitivamente esecutivo.

Nel caso di specie, il credito di Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. deriva dal mancato pagamento, da parte della resistente, di quanto previsto dal contratto di affitto di azienda e cessione delle giacenze esistenti alla data del 22.04.2012.

Tale accordo è stato dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. snc dal Tribunale di Trento con sentenza confermata anche in sede d'appello.

Gli elementi indicati dal ricorrente, in uno con le motivazioni fornite dalle corti territoriali che questo Tribunale ritiene di condividere, consentono di affermare:

- l'esistenza del credito della società ricorrente che deriva dal contratto di affitto di azienda anzidetto e dalla scrittura di dilazione dd. 30.04.2012 (rispettivamente docc. 3 e 4 di parte ricorrente);
- l'assenza di corrispettivo per la dilazione del pagamento contenuta nell'accordo dd. 30.04.2012 pattuita, tra l'altro, senza alcuna garanzia e senza alcuna pattuizione in ordine agli interessi;
- il depauperamento del patrimonio di Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. derivante dal ritardato incasso del credito;
- la consapevolezza, in capo ad Ediloil Millenium srl e, in particolare, a Tania Binelli, legale rappresentante della stessa e figlia di Sergio Binelli, a propria volta amministratore di Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c., delle conseguenze negative che l'accordo di dilazione avrebbe prodotto, ben potendo la prova della *participatio fraudis* essere desunta anche da partecipazioni semplici (cfr. Cass. 1286/2009, richiamata dalla sentenza della Corte d'Appello – doc. 6 ricorrente).

In definitiva, risultano sussistenti i presupposti per poter affermare la legittimazione dell'istante alla pronuncia della sentenza di fallimento della resistente, risultando, infatti, sulla base degli atti e documenti prodotti, sufficientemente accertata l'esistenza del credito della ricorrente sia in linea capitale sia in relazione alle intervenute condanne alla refusione delle spese contenuta nelle sentenze pronunciate dal Tribunale di Trento e dalla Corte d'Appello che, sul punto, sono immediatamente esecutive.

La società resistente è imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto. Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS ed Erario, con cartelle di pagamento notificate dal 14.04.2015 al 14.04.2022 affidate all'agente della riscossione per complessivi euro 1.441.072,98 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle Entrate – Riscossione – nota dd. 19.05.2022).

In relazione a tali debiti va osservato che la resistente ha dedotto di aver proposto istanza di rottamazione, producendo al documento 4 in allegato alla memoria di costituzione; tale documentazione, tuttavia, lungi dall'escludere l'esistenza di un debito attuale nei confronti di INPS, attesa al contrario l'esistenza di debiti per Euro 150.000 circa e, nel contempo, che la dedotta rottamazione è relativa solo ad un'esigua parte dei debiti erariali e nei confronti degli enti previdenziali della resistente. Ancora, nella nota dell'Agenzia delle Entrate di Trento depositata il giorno 08.06.2022 ha comunicato l'esistenza di ulteriori debiti erariali ancora non iscritti a ruolo per euro 263.879,15 di cui euro 43.541,50 non scaduti.

b) l'impossibilità per la società ricorrente di tentare il recupero del proprio credito per l'insussistenza di ulteriori beni immobili nel patrimonio della debitrice, essendo stati sottoposti a pignoramento nel corso della procedura RGE 273/2017 promossa da SPV Project 1713 srl (cfr. doc. 8 parte ricorrente) gli unici immobili di proprietà della resistente siti in C.C. Cares, aggiudicati in data 02.02.2021 per il prezzo di Euro 418.500,00, insufficiente non solo per il pagamento di Fallimento Ediloil di Binelli Sergio & C. s.n.c. ma nemmeno per soddisfacimento del creditore ipotecario che, con nota dd. 09.02.2021 aveva precisato il proprio credito in euro 1.822.264,97 (cfr. doc. 9 ricorrente), risultando irrilevante, oltre che non provata, l'avvenuta cessione del credito da parte del creditore ipotecario ad una finanziaria e l'esistenza, anch'essa non provata, di un accordo con quest'ultima volto al pagamento rateale del debito.

c) Dall'esame del bilancio relativo all'esercizio 2020 (cfr. doc. 10 ricorrente) emerge inoltre che il valore della produzione relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 risulta ridotto di oltre il cinquanta per cento rispetto all'esercizio precedente, passando da 785.897 ad Euro 349.247; inoltre, nel corso degli ultimi tre esercizi (2018, 2019 e 2020) il bilancio di Ediloil Millenium srl si è chiuso in perdita.

La debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., né ciò altrimenti risulta dagli atti.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. l. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di EDILOIL MILLENNIUM S.R.L. (c.f.: 02027160221), con sede a Comano Terme (TN), Via Marconi n. 45;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore il dott. Roberto Gonzo;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 20 aprile 2023 alle ore 9:45, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 27 dicembre 2022

Il Giudice Relatore
Dott. Massimo Morandini
IL GIUDICE
Massimo Morandini

Il Presidente
Dott.ssa Renata Fermanelli
R. Fermanelli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea Tabarelli
A. Tabarelli

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, - 4 GEN 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea Tabarelli
A. Tabarelli